



CODICE ETICO DEI MEDIATORI DI BRIDGE MEDIATION ITALIA

Il presente Codice Etico è applicabile a tutti i mediatori inseriti nell'Elenco di Bridge Mediation Italia.

All'atto dell' inserimento nel suddetto Elenco, ogni Mediatore riceve una copia personale del presente Codice Etico. Con il semplice fatto della ricezione di tale copia, il Mediatore si vincola all'integrale rispetto dello stesso in ogni occasione in cui il suddetto Codice spiega il suo effetto.

Il presente Codice non sostituisce, ma integra, ogni altra norma di carattere deontologico applicabile al Mediatore in base alla sua appartenenza ad un Ordine professionale o comunque ad una categoria che debba rispondere, in base alla legge o ai regolamenti applicabili, a particolari regole di condotta nei confronti dei terzi nell'esercizio dell' attività di Mediatore.

Art. 1

Il Mediatore informa ogni sua condotta in tema di conciliazione stragiudiziale delle controversie al Codice Europeo di Condotta per Mediatori, presentato alle Istituzioni Comunitarie il 2 luglio 2004 ed espressamente richiamato dalla Direttiva Europea sulla mediazione del 21 maggio 2008, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 maggio 2008, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 2

Tutti i Mediatori inseriti nell'Elenco di Bridge Mediation Italia, possono svolgere la loro attività in favore di servizi di conciliazione e/o mediazione che, per la loro natura, o comunque in base alla legislazione vigente, non possono essere iscritti nel Registro degli organismi di conciliazione tenuto a cura del Ministero della Giustizia, come ad esempio, anche se non a titolo esaustivo, dei servizi di mediazione familiare, penale o sociale, ovvero di servizi di mediazione e/o conciliazione operanti all'estero.

Art.3

In particolare, il Mediatore è tenuto a rispettare i principi di Indipendenza, Imparzialità e Neutralità sia con riguardo alle parti della controversia, sia in relazione all'oggetto della stessa.

Per indipendenza si intende l'assenza di ogni legame di natura oggettiva tra il Mediatore ed ognuna delle parti, sia che esso attenga alla sfera personale che a quella delle relazioni professionali o di affari.

I legami attinenti alla sfera personale includono ogni legame di parentela, affinità o convivenza stabile.

I legami attinenti alla sfera delle relazioni professionali o di affari includono, a titolo indicativo e non esaustivo, il fatto di operare, o avere operato negli ultimi tre anni, come consulente o come avvocato difensore in qualunque tipo di giudizio, anche arbitrale, per conto di una parte; oppure il



fatto di essere associato, o essere stato associato negli ultimi tre anni, con un professionista che assista una delle parti, oppure che sia egli stesso una delle parti.

Per imparzialità si intende un'attitudine soggettiva del Mediatore, che non deve favorire nessuna parte privilegiandola in qualsiasi modo rispetto all'altra, né nella conduzione del procedimento di mediazione, rispettando la parità di condizione di tempo e modalità di esposizione dei propri intendimenti, né nella formulazione di eventuali pareri ove richiesti.

Per neutralità si intende l'essenza stessa della posizione del Mediatore, il quale non deve avere alcun interesse, sia di natura economica che giuridica, per sé, parenti, affini o convivente stabile, all'esito della mediazione, ossia al risultato concernente la disposizione della materia oggetto della controversia, come potrebbe essere, a titolo indicativo ma non esaustivo, la cessione di un bene immobile ovvero l'attribuzione di un posto di lavoro o di qualsiasi altro tipo di incarico remunerato.

Art. 4

Sono ulteriore causa di incompatibilità, sia di natura oggettiva che soggettiva, tutti quei fatti o quelle situazioni le quali, pur non rappresentando un vincolo ostativo attuale, lo sono potenzialmente, per il fatto di essere sul punto di sottoscrivere un impegno di natura contrattuale o professionale con una delle parti, oppure di aver già sottoscritto tale impegno, che però non spieghi ancora i suoi effetti per essere sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi.

Non costituisce causa di incompatibilità, e pertanto è rimessa alla piena libertà di coscienza del Mediatore, la decisione di astenersi od accettare l'incarico, il semplice fatto di una conoscenza superficiale o anche di amicizia generica e/o frequentazione sporadica, tali ad insindacabile giudizio del Mediatore di non influire minimamente sul suo comportamento, a meno che sia l'altra parte a sollevare la questione dell'incompatibilità.

Art. 5

Dopo aver espresso alle parti la propria intenzione di declinare l'incarico, o di rinunciarvi dopo averlo accettato, per motivo ostativo sopravvenuto, ed avere indicato esplicitamente o comunque per sommi capi la ragione di tale decisione, ove le parti, congiuntamente e per iscritto, abbiano confermato a Bridge Mediation Italia, che farà conservare dalla segreteria copia di tale dichiarazione nel fascicolo, l'intenzione di confermare l'incarico al Mediatore prescelto, costui sarà sollevato dall'obbligo di rinunciarvi, fino a quando non intervenga altra e diversa, e comunque non nota alle parti, causa di incompatibilità.

Il Mediatore non è comunque mai obbligato a conformarsi alla richiesta delle parti di permanere nell'incarico, ove personalmente lo ritenga più opportuno.

Il cambio eventuale di Mediatore, anche in corso di procedimento, non comporta in alcun caso un maggiore onere per le parti. In tal caso, il Mediatore che avrà definitivamente rinunciato alla prestazione, non avrà diritto ad alcun compenso, che spetterà integralmente al suo sostituto.



Art. 6

Nessun Mediatore che aspiri a prestare il proprio servizio per Bridge Mediation Italia, può essere esentato dal dovere di frequentare un idoneo percorso di formazione per Mediatori, anche con ente formatore diverso da Bridge Mediation Italia, della durata minima di almeno 50 ore, come previsto dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, ovvero un percorso formativo di durata superiore, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione alle liste di Bridge Mediation Italia. Oltre a tale corso il Mediatore che aspiri a prestare il proprio servizio per Bridge Mediation Italia dovrà frequentare un corso di specializzazione della durata minima di 12 ore, denominato "supercorso di accreditamento", onde apprendere le procedure di mediazione utilizzate da Bridge Mediation Italia e familiarizzarsi con il regolamento dell'Organismo.

Prescindendo da quanto indicato nel comma precedente, ogni Mediatore è tenuto al dovere di aggiornamento professionale in via continuativa, sia in Italia che all'estero, ed è comunque tenuto a partecipare almeno ad un corso di aggiornamento biennale di 24 ore impartito da Bridge Mediation Italia, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n.180.

Nel biennio dall'iscrizione, il Mediatore dovrà anche svolgere un tirocinio assistito in almeno 20 procedure di mediazione. Tale tirocinio potrà essere svolto anche in altri organismi di mediazione.

Art. 7

Prima ancora di assumere il primo incarico di mediazione, il Mediatore dovrà, a meno di esserne esentato da Bridge Mediation Italia a suo giudizio insindacabile, acquisire la necessaria esperienza sul campo, attraverso il sistema del "tutoraggio", ossia affiancando, per un minimo di cinque mediazioni, un altro Mediatore più esperto, con compiti di assistenza.

Art. 8

Dopo aver accettato l'incarico, il Mediatore deve consegnare alle parti la dichiarazione di imparzialità da lui sottoscritta, e contestualmente far firmare loro, se già non l'avessero fatto a cura della segreteria, il modulo di "Consenso Informato" e l'Accordo di Riservatezza, fornendo se del caso gli opportuni chiarimenti alle parti che ne facessero richiesta.

Art. 9

Il Mediatore ha il dovere di condurre il procedimento di mediazione ad un alto livello qualitativo, dovendo nel caso bilanciare adeguatamente i diritti di auto-determinazione delle parti.

L'auto-determinazione delle parti è infatti un elemento essenziale dell'autonomia negoziale, tuttavia esso non può spingersi al punto da sostituire il ruolo del Mediatore nel gestire il procedimento e nell'assicurarne l'equo svolgimento, anche nei riguardi dell'eventuale futuro processo.

Art. 10

Il Mediatore, qualora lo ritenga necessario, potrà far ricorso ai servizi di un esperto della materia del contendere, per aiutare le parti e facilitare una soluzione condivisibile e comunque praticabile tecnicamente, in favore della riuscita del tentativo di conciliazione.



Art.11

Il Mediatore deve garantire il rispetto della riservatezza del procedimento di mediazione, impedendo, alle parti, per quanto a lui possibile, di registrare in qualunque modo le conversazioni, e vietando la rendicontazione ufficiale delle sessioni. Il Mediatore, così come le parti, possono solo prendere appunti personali pro-memoria, che debbono comunque essere tenuti riservati e non possono comunque formare oggetto di prova.

Il Mediatore non può rivelare a terzi il fatto che sta conducendo un procedimento di mediazione indicando il nome delle parti ed il relativo oggetto.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Il Mediatore non è comunque tenuto alla riservatezza per tutte quelle materie per le quali le parti espressamente lo abbiano sollevato da tale vincolo. In tale caso egli potrà comunque farsi rilasciare tale liberatoria in forma scritta.

Il Mediatore non può rivelare, anche in sede di docenza, formazione o dibattiti in tema di mediazione e conciliazione, specifici fatti o soluzioni occorsi in procedimenti di mediazione, dai quali si possa facilmente ricavare che quella procedura si è svolta tra parti che ne possano venire individuate, a meno che tali elementi non siano diventati per altri versi noti al pubblico.

Art. 12

Il Mediatore deve prestare particolare attenzione alla durata del procedimento, evitando tanto di accelerarne lo svolgimento, quanto quello di insistere oltre ogni ragionevole limite allorquando appare evidente che il consenso delle parti non può essere raggiunto.

Art. 13

Il Mediatore deve condurre l'intero procedimento nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

Egli deve incentivare la lealtà e la buona fede delle trattative, così come deve presentare ogni elemento o circostanza in modo chiaro e non stravolto, sia dal punto fattuale che da quello giuridico, in modo tale da non fuorviare l'orientamento delle parti nella rappresentazione della realtà.

Art. 14

Il Mediatore può suggerire alle parti, se le circostanze lo consentono, di eventualmente ricercare un altro modo più efficace di soluzione alternativa della controversia, lasciando libere le parti di decidere come meglio credono al riguardo.



Se le parti chiedono al Mediatore di porre un termine al procedimento di mediazione e di assumere il ruolo di arbitro, il Mediatore deve chiedere a Bridge Mediation Italia di acconsentire a tale esigenza manifestata dalle parti, definire allo stato il procedimento, ed autorizzarlo a proseguire privatamente tale ruolo, al di fuori dell' Organismo di Mediazione.

In ogni caso tale procedura deve essere del tutto eccezionale e non deve essere incentivata né dal Mediatore né da Bridge Mediation Italia.

Art. 15

Il Mediatore non può tollerare che la mediazione avvenga in un quadro, o allo scopo, di patente violazione di norme imperative o per scopi dichiaratamente diversi da quelli della conciliazione della controversia.

Il Mediatore, se si accorge che una parte, non assistita da alcun esperto, visibilmente appare a disagio e/o non mostra di comprendere appieno il procedimento, le sue fasi e quanto si sta chiarendo tra le parti, con l'avanzare delle trattative, ha il dovere di adottare quelle modifiche o accomodamenti al procedimento che, pur rispettando le parità di condizioni, siano tali da consentire alla parte il recupero della capacità di comprensione, di equa partecipazione e di esercitare pienamente l'auto-determinazione.

Art. 16

Svolgendo una funzione di natura pubblicistica, pur nel contesto di una trattativa precontrattuale, in quanto il servizio di mediazione è equiparato dalla legge ad un servizio di pubblica utilità, il Mediatore, in presenza di atti di violenza o comunque di fattispecie che possano comportare rischi per l'incolumità fisica o psichica di persone, con particolare riguardo ai minori, anche ai sensi dell'art.7, comma 1 lettera a) della Direttiva Europea 2008/52/CE, deve interrompere il procedimento o porvi fine, ed eventualmente informare l'A.G. di quanto pervenuto alla sua diretta esperienza nel corso del procedimento stesso.

Egli non è invece tenuto alla denuncia all'A.G. di fatti o eventi che possano avere rilevanza penale avvenuti nel passato e semplicemente evocati nel contesto storico della materia controversa, fermo restando comunque che nessun accordo o patteggiamento di tipo privatistico possono comporre situazioni giuridiche soggettive di competenza esclusiva della funzione giudicante.